



COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

Tel. 0862 900142 – Fax 0862/900320
e.mail: protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it – anagrafe_campotosto@virgilio.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 del 07.07.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 2016/2018.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno SETTE del mese di LUGLIO, alle ore 16,55, nella sala delle adunanze consiliari, dietro avviso di convocazione contenente l'elenco degli affari da trattare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio comunale. All'appello nominale risultano presenti:

COMPONENTI			PRESENTI	ASSENTI
1	CANNAVICCI Luigi	Sindaco	X	
2	DI GIROLAMI Ercole	Consigliere	X	
3	RASCELLI Maria Rita	Consigliere		X
4	D'ALESSIO Gaetana	Consigliere	X	
5	VOTTA Andrea	Consigliere		X
6	QUINTILIANI Alberico	Consigliere	X	
7	MIGLIOZZI Vilma	Consigliere	X	
8	DELI Livio	Consigliere	X	
9	DI CARLANTONIO Antonio	Consigliere		X
10	ALIMONTI Erminia	Consigliere		X
11	DE ANGELIS Giovanna	Consigliere		X

Assegnati: n. 11 – Presenti: n. 6 – Assenti: n. 5

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Mauro PIZZI.

Assume la presidenza il Sindaco Luigi CANNAVICCI, il quale, riscontrata la presenza del numero legale dell'adunanza, introduce il punto all'ordine del giorno.

In relazione alla presente deliberazione, si riporta il testo di una nota, consegnata al Segretario ai fini della trascrizione a verbale, redatta dal Sindaco e illustrata dallo stesso ai presenti.

La nota ha il seguente contenuto:

"Signori Consiglieri,

siamo oggi chiamati ad approvare, tra gli altri punti all'ordine del giorno, il conto consuntivo 2015 ed il bilancio di previsione 2016.

Questi atti dovevano essere già approvati e portati alla ratifica del Consiglio Comunale, così come stabiliscono le leggi, entro il trenta di aprile, ma nonostante le diffide gli stessi sono stati approvati dalla Giunta con deliberazioni nr. 26 del 4 maggio 2016 e nr. 30 del 4 maggio 2016, per l'iter completo, questi atti devono necessariamente essere approvati dal Consiglio Comunale.

Senza stare a richiamare le motivazioni per le quali non si è potuto approvarli, oggi 7 luglio 2016 il nuovo Consiglio Comunale con senso di responsabilità approva i documenti sopramenzionati quale atto dovuto per consentire la normale gestione della vita tecnico-amministrativa-contabile.

Si fa presente che questa nuova maggioranza procederà ad una verifica dei contenuti e degli stanziamenti previsti nel bilancio 2016, riservandosi, nella propria autonomia, di apportare tutte le modifiche, nei contenuti e negli stanziamenti, che riterrà opportune.

*Chiede al segretario comunale che la presente dichiarazione venga messa a verbale.
Cannavici Luigi".*

Il Sindaco, dopo avere replicato all'intervento del Consigliere Di Girolami, invita il Consiglio a discutere e a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione n. 30 del 4 maggio 2016, pubblicata all'albo pretorio, la Giunta comunale ha approvato il bilancio di previsione anni 2016/2018 del Comune di Campotosto;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta, insieme alla relativa documentazione agli atti del Comune, e allegata al presente verbale;

CONSIDERATO che sulla medesima proposta sono stati rilasciati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che sulla proposta di deliberazione consiliare è stato rilasciato il parere favorevole dell'organo di revisione contabile, ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che la medesima proposta sia meritevole di approvazione;


CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di procedere all'approvazione della proposta di deliberazione in questione;

UDITA la dichiarazione di voto del Consigliere Di Girolami;

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano: n. 5 voti favorevoli; n. 1 voto contrario (E. DI GIROLAMI)

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di previsione anni 2016/2018 del Comune di Campotosto, come da proposta predisposta, insieme alla relativa documentazione agli atti del Comune, e allegata al presente verbale;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del d.lgs. n. 267/2000.



Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione Bilancio di previsione 2016/2018

È premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *"deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *"Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*.

È noto che il DM del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 1/10/2015), ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016.

È noto altresì il decreto del ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n.55 del 7 marzo 2016) con il quale si differisce, di nuovo, l'approvazione del bilancio di Previsione 2016 al 30 aprile 2016;


È noto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

È noto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come *"armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili"*;
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
 - c) potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
 - d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12).

È noto che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;



- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2017.

Richiamata la propria deliberazione n. 24 in data 20/04/2016 con la quale è stato prorogato al 2017 l'applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato e ritenuto di provvedere, con il presente atto, alla conferma di tale proroga sino al 2017.

Visto inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *"Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale"*.

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *"adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria"*.

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/ ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016*, in cui viene precisato, che *"Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)"*.

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati.

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 25 del 04/05/2016 relativa all'approvazione del DUP 2016/2018;


Atteso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 30 in data 04/05/2016, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, il quale assume funzione autorizzatoria, completo degli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000.

Richiamate le seguenti norme in ordine alla tempistica dell'approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi anno 2016:

- l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Rilevato che per quanto concerne i tributi dell'IMU, della TASI - prendendo atto dell'impossibilità ex lege di



effettuare aumenti dei tributi locali rispetto a quelli deliberati nel 2015 -di cui all'art.1 comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208


- non intende variare le aliquote stabilite nell'annualità 2015 e pertanto per l'anno 2016 darà applicazione a quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art.1 comma 169 della L. n. 296/2006, intendendo prorogare quelle determinate nell'anno 2015;

- Richiamati seguenti atti:

- la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 20/04/2016, relativa alla "Adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2016";
- la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 20/04/2016 relativa alla "Piano annuale delle assunzioni 2016 e Piano Triennale delle assunzioni 2016-2018";
- la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 20/04/2016 in ordine alla verifica agli esuberi del personale per l'anno 2016;
- la delibera di Giunta comunale n. 17 del 20/04/2016 , relativa alla devoluzione per l'anno 2016 della quota delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, ai sensi dell'art. 208, comma 4, del D. lgs 285/1992 .
- la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 20/04/2016 in ordine alla ' Invarianza delle spese riferite alla Giunta Comunale ;
- La delibera di Consiglio n. 10 del 30/09/2014 dove vengono quantificate le tariffe e il piano finanziario per la TARI, stabilendo che le suddette rimarranno invariate per tutti gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (non ricorre la fattispecie);



e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati:

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata al conto consuntivo 2014 prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000.

Considerato che lo schema di bilancio di previsione finanziario 2016-2018, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 in data 04/05/2016, e gli atti allegati sono stati depositati presso gli uffici comunali;

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale in data odierna, prima dell'approvazione della stessa, è stato approvato il DUP anno 2016-2018.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015, il quale per il 2016 e 2017 consente ai comuni di applicare il 100% dei proventi derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle spese correnti di:

- manutenzione del verde pubblico;
- manutenzione delle strade;
- manutenzione del patrimonio;
- progettazione delle opere pubbliche.

Considerato che il bilancio di previsione 2016-2018 non si avvale di questa facoltà.


Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;



- d) all'articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, relativa all'acquisto di beni mobili;
- e) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
- f) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN.

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:


- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio al fine del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012).

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro.

Visti il Dlvo 267/2000 e il Dlvo 118/2011;

Si propone di deliberare



1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15, del d.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo l'allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria.
2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2016-2018, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di risanamento della finanza pubblica e di patto di stabilità interno, presenta per l'esercizio 2016 le seguenti risultanze:
- 3.

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Utilizzo avanzo di amministrazione		90.000,00		
Fondo pluriennale vincolato		81.024,07		
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	860.756,12	843.341,85	612.341,85	607.341,85
TITOLO 2 - Entrate erariali correnti	304.629,77	164.050,99	121.614,73	121.614,73
TITOLO 3 - Entrate extraliquidarie	803.639,26	417.756,00	405.796,00	405.796,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	6.643.177,40	3.180.000,00	6.697.279,00	6.200.000,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	73.747,83			
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere cassiere				
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi a parte di giro	989.144,49	973.200,38	973.200,38	973.200,38
Totale titoli	7.031.121,71	6.278.389,22	7.610.231,96	6.207.952,96
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.529.496,74	6.449.413,29	7.610.231,96	6.207.952,96
Fondo di cassa finislo presunto	10.529.496,74			

SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Disavanzo di amministrazione				
	1.598.233,91	1.137.6140,91	967.669,44	973.662,16
Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1000,00	1.000,00	1000,00	1.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	6.724.311,08	3.270.000,60	6.597.279,00	6.200.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	-----	-----	-----	-----
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	68.602,60	68.602,00	72.163,14	61.090,43
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassa/credito	-----	-----	-----	-----
Titolo 7 - Spese per consuntivi e partita di giro	992.797,76	973.200,38	973.200,38	973.200,38
Totale titoli	9.783.944,75	5.449.413,29	7.610.231,86	8.207.952,66
			7	
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.783.944,75	5.449.413,29	7.610.231,86	8.207.952,66

5. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000;
6. di dare atto, ai sensi dell' articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2016-2018 sono coerenti con l'obbligo di pareggio di bilancio;
7. di confermare il rinvio all'esercizio 2017 della contabilità economico-patrimoniale, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato, ai sensi degli artt.232 e 233 bis del D.lgs 267/2000
8. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Proponente
Il Sindaco
(Antonio Di Carantonio)



TECNICO-CONTABILE

Ufficio di ragioneria

Si esprime parere favorevole.




[Digitare il testo]

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 7 LUGLIO 2016

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario comunale



Mauro Pizzi



25 LUG. 2016

Il Sindaco

Luigi Cannavicci



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, li

25 LUG. 2016

Il Responsabile del Servizio




Si esprime parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine:

alla regolarità contabile


25 LUG. 2016

alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio



Il Responsabile del Servizio



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 7 luglio 2016, ai sensi dell'art.134 comma 4, del T.U. n. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, li 16 LUG. 2016

25 LUG. 2016

Il Segretario comunale

Mauro Pizzi



PUBBLICATO ALL'ALBO
PRETORIO N° 379
DEL 25 LUG. 2016